

**PENSIONE  
DI  
VECCHIAIA  
PER GLI ISCRITTI  
AL  
FONDO  
VOLO**

**COS'E',  
A CHI  
E'RIVOLTO  
ED  
I REQUISITI**

La tutela previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea è a carico di un fondo speciale di previdenza, sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il regime pensionistico degli iscritti al Fondo è stato armonizzato a quello dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), facendo salve alcune particolarità in considerazione dell'attività professionale del personale volo.

Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio.

Per i lavoratori iscritti al Fondo volo, in possesso di versamenti al 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia può essere conseguita a soli 62 anni. Sono inoltre necessari:

- un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni (in altri termini, la data d'iscrizione al Fondo volo deve risalire ad almeno 20 anni prima della domanda);
  - 15 anni di versamenti obbligatori o volontari al Fondo.

Per i lavoratori iscritti al Fondo volo, ma non in possesso di versamenti al 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia può essere conseguita con un'agevolazione. Nello specifico, è possibile togliere, dall'età pensionabile ordinaria, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di 5 anni.

L'età anagrafica minima richiesta nel Fondo è quindi pari a 62 anni, con almeno 25 anni di lavoro; la pensione di vecchiaia agevolata è però liquidata a condizione che l'importo del trattamento risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Inoltre, il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione è elevato di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo.

A seguito del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, agli iscritti al fondo per i quali, a partire dal 1.1.2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.